



COMUNE DI ACQUI TERME

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RCT/RCO COMUNE DI ACQUI TERME

COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO

CONTRAENTE COMUNE DI ACQUI TERME

PARAMETRO DI QUOTAZIONE:

Mercèdi preventivate €. 4.000.000,00

Nr. Abitanti: 19.651

MASSIMALI ASSICURATI:

RCT €. 10.000.000,00/10.000.000,00/10.000.000,00

RCO €. 10.000.000,00/3.000.000,00

FRANCHIGIE:

Le franchigie previste in polizza non possono essere opponibili al terzo.

Le prestazioni assicurative richieste tramite il presente Capitolato vengono prestate con l'apposizione di una franchigia frontale fissa ed assoluta pari ad €. 2.000,00 per ogni e ciascun sinistro con il limite aggregato annuo di € 50.000,00, riferito ai sinistri liquidati, ivi compresi quelli gestiti e liquidati secondo le modalità previste dalla CONDIZIONE PARTICOLARE n° 44 "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO DI ENTITA' INFERIORE ALLA FRANCHIGIA" generati dalla medesima annualità assicurativa, indipendentemente dall'anno solare in cui gli stessi sono stati liquidati.

Il limite aggregato annuo di franchigia deve intendersi quale esposizione annua massima dell'Assicurato per tutte le tipologie di danno riconducibili alla presente polizza.

In caso di scoperti e/o franchigie previsti in polizza per particolari singole garanzie di entità diversa rispetto alla franchigia frontale di cui sopra, quest'ultima si intenderà soccombente sia per i casi di importi inferiori alla stessa sia per i casi di importi superiori.

DURATA CONTRATTUALE:

Anni 1, Mesi 8 e Giorni 2, con clausola di rescindibilità annuale bilaterale e senza tacita proroga.

effetto dal: **28/04/2019**

scadenza il: **31/12/2020**

scadenza prima rata il: **31 /12/2019**

frazionamento: **TEMPORANEO di mesi 8 e giorni 2, indi ANNUALE**

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione del presente Capitolato d'oneri presta garanzia all'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo si riportano di seguito alcune tra le principali attività e competenze dell'Ente assicurato:

- esercizio e funzionamento dei servizi di carattere amministrativo, sociale, di vigilanza, igiene sanitaria, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali, Enti sportivi e/o culturali e simili, Annonari, Mortuari;
- proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali, compresa la loro pulizia e compresi i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi;
- proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- proprietà, gestione e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi;
- proprietà, gestione e manutenzione di pubblici mercati, uffici comunali, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, cani, canili e servizio di accalappiacani;
- proprietà e conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla conduzione comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere;
- esercizio di scuole di qualsiasi grado, asili e corsi di istruzione professionale, doposcuola, centri ricreativi e/o di soggiorno estivi ed invernali, compreso il servizio di trasporto con mezzi di proprietà, in uso, comodato o quant'altro all'Ente, fermo restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, compresa la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e compresi i danni subiti ed arrecati dagli alunni;
- proprietà, gestione e conduzione di palestre, piscine, bagni pubblici, campi ed impianti polisportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- proprietà, gestione e manutenzione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini e minori in genere installati in giardini, parchi e dovunque trovino adeguata sistemazione;

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere;
- proprietà e manutenzione di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata nonché danni relativi alla captazione e tramite rete ad esclusivo servizio dell'Ente assicurato;
- proprietà, gestione e manutenzione della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture;
- esercizio del servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata;
- proprietà, gestione ed esercizio di proprietà agricole.

La garanzia deve intendersi estesa anche all'erogazione di tutti i servizi, effettuati sia direttamente sia per il tramite di:

- persone a rapporto convenzionale, a rapporto di tempo determinato, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche, nucleo comunale volontari protezione civile (INQUILINI ATTIVI – BARATTO AMMINISTRATIVO);
- convenzioni con Associazioni di Volontariato;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- stagisti;
- appartenenti ad Associazioni di Volontariato;
- lavoratori interinali, personale in rapporto di tipo consulenziale e con collaborazioni coordinate e continuative.

Devono intendersi comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate "a nuovo", la cui gravosità non è stata valutata al momento della stipula del contratto; a tal proposito sarà onere dell'Assicurato, alla scadenza della annualità assicurativa, comunicare alla Società le nuove attività e/o competenze esercitate, la quale, a sua volta, concorderà con l'Assicurato le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e per conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione dell'appendice di variazione delle condizioni di contratto, l'Assicurato dovrà regolarizzare il conguaglio del premio relativo alla inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che ne modifica le competenze alle condizioni di premio concordate. In caso di disaccordo tra le parti il contratto è da ritenersi sciolto con effetto da 30 giorni dalla data di mancata sottoscrizione delle nuove condizioni di assicurazioni.

A conferma del disposto dell'art.1917 Cod. Civ. si precisa che la garanzia copre la Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni causati da colpa grave e negligenza, fermo restando esclusi quelli causati da dolo.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "Assicurazione":** il contratto di assicurazione;
- per "Polizza":** il documento che prova l'assicurazione;
- per "Assicurato":** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Contraente":** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Per "Ente":** l'Ente Pubblico il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "Rischio":** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Società" :** l'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici;
- per "Broker":** la RELA Broker S.r.l. – broker incaricato;
- per "Premio" :** la somma dovuta alla Società;
- per "Sinistro" :** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per "Massimale":** il limite di risarcimento operante in caso di sinistro;
- per "Scoperto":** la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito;

per "Franchigia": la parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

per "Cose" : sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni -

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza, e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio -

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle

ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione -

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio -

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio -

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Disciplina della responsabilità -

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al broker incaricato, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 9 – Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.

ART. 10 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

ART. 11 - Scadenza del contratto.

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione del Contraente. E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dalla scadenza.

Art. 12 - Oneri Fiscali -

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13 - Foro competente -

Per la soluzione di ogni controversia dipendente dal presente contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art.14 - Rinvio alle norme di legge -

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Contraente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di

coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione.

a) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave o dolo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere

b) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli

allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e al D.Lgs. 23.02.2000 nr. 38.

- 3) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e sempreché il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, stagisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove e quant'altro e che per essere assimilati vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

c) LAVORO TEMPORANEO. –

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge 24.06.1997, n. 196:

- "lavoratori temporanei" sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro;
- sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

Si precisa che ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori subordinati, così come definiti all'Art. 5 del D.L. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" ex Legge 196/1997, i prestatori di lavori ex Legge 30/2003 (Legge Biagi) e relativo D.L. di attuazione n. 276 del 10/09/2003.

L'Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Art. 16 - Estensione territoriale -

La validità della presente polizza è estesa a fatti successi nel mondo intero.

Art. 17 - Persone considerate terzi -

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, agli effetti della presente polizza vengano considerati terzi rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali), compresi i collaboratori di qualunque tipo e a qualsiasi titolo non dipendenti dell'Assicurato.

Sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione R.C.O.

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O..

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando,

quali cittadini, fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato e sempre in caso di danni a cose di loro proprietà.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione -

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

Art. 19 - Rischi assicurabili solo con patto speciale -

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in

- parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
 - p) derivanti da atti di terrorismo, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
 - q) derivanti da atti di guerra

Art. 20 - Regolazione del premio. -

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dalla relativa comunicazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali -

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 22 - Dichiarazioni inesatte del Contraente -

Viene convenuto che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne derivi.

Art. 23 - Deroga denuncia altre assicurazioni –

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni per lo stesso rischio che egli stesso o singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società. In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 24 - Forma delle comunicazioni -

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle stesse.

Art. 25 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

Alla fine della annualità assicurativa la Società si impegna a fornire al Contraente i dati relativi all'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi distinto sia in via aggregata sia in via disaggregata con dettagliata specifica del quantum pagato, riservato e senza seguito.

Art. 26 – Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 27 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da persone incaricate dal Contraente/Assicurato (dipendenti e non dipendenti) commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente e/o dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

2. ATTIVITA' COMPLEMENTARI

La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- **Esposizioni in genere.** Partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo

smontaggio degli stands. Sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili, palloni pressostatici, tensostrutture e similari.

- **Attività dopolavoristiche.** Organizzazione di attività ricreative e dopolavoristiche.
- **Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.** Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente e/o dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- **Mensa e punti di ristoro .** Gestione delle mense e dei punti di ristoro comunque destinate alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- **Distributori automatici di bevande e simili.** Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dell'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- **Trasporto e consegna merci** Effettuazione di operazioni di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- **Esercizio di farmacie:** relativamente all'esercizio di farmacie, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.
- **Squadre antincendio.** Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- **Visite e corsi di istruzione.** Attività che si svolgano nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

- **Fiere e manifestazioni.** Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a convegni, congressi, corsi e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, manifestazioni sportive, culturali, folkloristiche, storiche, politiche, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto, compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo ed i danni cagionati ai locali stessi ed alle attrezzature ivi riposte. Saranno considerati terzi i partecipanti attivi a suddette manifestazioni, limitatamente alle lesioni corporali. Si intendono esclusi i danni conseguenti a spettacoli pirotecnici con eccezione della sola responsabilità che possa far carico al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- **Alberi, cancelli, antenne, recinzioni.** L'assicurazione comprende il rischio connesso alla esistenza, proprietà, gestione e manutenzione di giardini, parchi, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, di antenne, di recinzioni, cancellate e cancelli in genere anche automatici e/o ad apertura elettronica;
- **Servizi socio-sanitari.** Esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.

- **Scuole ed asili.** La garanzia si estende alla responsabilità civile personale degli insegnanti nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti; ciò, entro il limite massimo convenuto in polizza per sinistro RCT, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità degli insegnanti con il Contraente e/o l'Assicurato o tra di loro.
- **Proprietà ed uso di cani da guardia e non;**
- **Esazione tributi e servizio di vigilanza e polizia.** Sono ricompresi in garanzia i servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza e polizia anche effettuato con guardie armate e con cani, compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
- **Macchinari in genere.** L'assicurazione è estesa alla proprietà e/o uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici) di proprietà del Contraente/Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, purché usati per conto proprio e per le sue attività istituzionali.
- **Uso di mezzi non a motore** l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che può derivare all'Assicurato/Contraente per fatto di suoi dipendenti che usino a scopo di servizio le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà.
- **Trasporto e consegna merci.** Effettuazione di operazioni di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.

3. R.C. PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL SEGRETARIO

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori e del Segretario dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. In relazione a tale estensione di garanzia, sono compresi altresì i danni materiali a persone e/o cose conseguenti alla involontaria mancata osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/08.

Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale delle figure sopra citate, sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali in relazione allo svolgimento delle mansioni inerenti all'attività descritta in polizza.

Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti con la garanzia R.C.O..

4. R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON DELL'ASSICURATO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente e dei soggetti equiparati ex D.Lgs. 38/2000 di cui l'Ente si avvalga per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il massimale pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 nr. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 nr. 38, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della Sicurezza o di Addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di

cui alle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti, in relazione allo svolgimento delle mansioni inerenti all'attività descritta in polizza, per morte o lesioni personali

Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti con la garanzia R.C.O..

5. RESPONSABILITA' CIVILE DEL PERSONALE DISTACCATO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti:

- da dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti.

6. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI NON INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965 nr.1124 per lesioni corporali (comprese le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Relativamente al c.d. "danno biologico" la garanzia opera sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D.Lgs. nr.38/2000.

7. RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questa estensione è valida a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.

La Società non contesterà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanze di norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tuttavia, qualora il sinistro sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la franchigia presente in polizza si intende raddoppiata.

8. SALUTE, SICUREZZA E PREVENZIONE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. nr. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni.

9. DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, dipendenti, Amministratori, Consiglieri e persone che rivestono una carica in seno al Contraente, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro, persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.

10. PARTECIPANTI OCCASIONALI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i danni cagionati o subiti dai titolari e dai dipendenti di altre ditte, da fornitori e/o clienti, da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, in via occasionale, prestano occasionalmente per lo stesso la propria attività, partecipano a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

11. PERSONE NON DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER CONTO DELL'ASSICURATO

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante allo stesso per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell'assicurato stesso.

12. FABBRICATI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o locazione e/o custodia e/o conduzione e/o uso dei fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio a qualunque titolo condotti e a qualunque destinazione adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, piante, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura, cancellate e cancelli in genere anche automatici e/o ad apertura elettronica

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti di propria pertinenza eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche i tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Contraente/Assicurato anche se di proprietà di terzi.

13. COMMITTENZA LAVORI E SERVIZI

Premesso che la garanzia è estesa alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato per la committenza di tutti i lavori e servizi e che l'Assicurato appalta/subappalta parte di questi, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato stesso.

14. DANNO BIOLOGICO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

“ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR nr. 1124/1965 e del D.Lgs. nr. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro da esso dipendenti o da lavoratori parasubordinati per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente (comprese le malattie professionali) calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D Lgs. nr. 38/2000”.

La presente estensione viene prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

15. MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione delle Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa al rischio delle malattie professionali, tabellate e non, riconosciute dall'INAIL.

La garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione è efficace a condizione che le malattie:

- si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza della presente estensione;
- siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia.

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti a:
 - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

l'esclusione di cui al precedente punto 2. cessa di aver effetto per i danni verificatisi dopo che, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi interventi tali da poter essere ragionevolmente ritenuti idonei ad eliminare o contenere i fattori di rischio;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o – in vigenza di garanzia – dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per la silicosi;
5. derivanti da situazioni di mobbing.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, il quale a tal fine deve consentire il libero accesso, fornendo le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie documenti ed atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione viene prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia nell'ambito dei

massimali di polizza R.C.O., e comunque con sottolimito pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

16. BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge al riguardo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

17. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

18. DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli a motore o motoveicoli di proprietà di terzi, dipendenti e/o Amministratori ricoverati in autorimesse o in sosta in nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto degli stessi e/o delle cose in essi contenute.

19. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti.

20. COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785/bis del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, consegnate o non consegnate, anche derivanti da incendio e/o furto.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere nonché cose in essi contenute.

21. COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, con esclusione dei danni da furto e incendio; la presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione RCT sino alla concorrenza di € 150.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

22. MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 18) lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione.

23. COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ETC.

La garanzia della presente polizza estesa alla responsabilità civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, issate causati sia di fatto dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o dalle

persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di €. 50.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

24. DANNI DA INCENDIO

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da questi detenute. La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose con il massimo di €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

25. DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

26. LAVORI PRESSO TERZI

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume e/o peso, non possono essere rimosse;

La suddetta estensione viene prestata con il massimo risarcimento di €. 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

27. PARCHEGGI E AUTORIMESSE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna /custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti; la presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 250,00= per ogni veicolo danneggiato.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio.

28. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale, compresa la rottura accidentale di impianti, contenitori e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari a €. 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

29. MANCATO OD INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale; per i danni derivanti da mancanza o insufficienza nella segnaletica stradale, da mancato o difettoso

funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissione nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.

30. DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purchè conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 2.000,00= ed il massimo di €. 10.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

31. RIGURGITO DI FOGNA E DANNI DA ACQUA

La garanzia comprende i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua esclusivamente se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.

La garanzia si intende prestata con massimo indennizzo pari a €. 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

32. DANNI DA FURTO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni da furto – compresi i guasti avvenuti in occasione di furto consumato o tentato – cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere. La presente estensione viene prestata con un limite di risarcimento di €. 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

33. AFFIDAMENTO AUTO

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia viene prestata con un massimale pari ad €. 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

34. APPARECCHIATURE IN COMODATO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purchè sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno.

35. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende, entro un limite pari ad €. 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione vale alle seguenti condizioni:

- completo adempimento da parte del titolare e/o responsabile delle misure di sicurezza

- disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Ente, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

36. DANNI A CONDUITTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

37. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata, per i danni a cose, con uno scoperto del 10% con un minimo di €. 2.000,00= ed un massimo pari ad €. 15.000,00= e con un limite di massimo indennizzo pari a €. 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

38. SCAVI, REINTERRI

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempre che tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con massimo di € 2.000,00 ed un limite di massimo indennizzo pari a €. 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

39. RIMOZIONE VEICOLI

Premesso che il Contraente/assicurato può effettuare servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, si conviene che la garanzia comprenda i danni cagionati ai veicoli rimossi, trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.

La garanzia si intende come valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli quando custoditi dall'assicurato in apposite aree mentre devono intendersi come esclusi i danni da furto, tentato furto, incendio, atti dolosi in genere, da mancato uso del veicolo, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

Questa estensione di garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

40. ANIMALI RANDAGI, ANIMALI SELVATICI E ANIMALI ALLO STATO BRADO

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente dall'esistenza, nell'ambito del proprio territorio, di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado.

41. PROROGA TERMINI DI DENUNCIA SINISTRO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale in caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso

prestatori di lavoro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società od al Broker entro 20 (venti) giorni dal fatto o da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

42. CLAUSOLA NON CUMULO

In caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà superare €. 15.000.000,00=.

43. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

44. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO DI ENTITA' INFERIORE ALLA FRANCHIGIA

L'Assicurato provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia frontale contrattualmente prevista con le seguenti modalità:

- Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale all'importo della franchigia frontale, il sinistro verrà gestito direttamente dall'Assicurato, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad esempio interessi, spese legali e di giudizio) ma comunque entro il limite della franchigia stessa. Si conviene comunque che la Società assumerà sempre e comunque la gestione dei danni, indipendentemente dalla entità degli stessi, ove ci si trovasse di fronte ad atti o provvedimenti legali o giudiziari che dovessero impegnare il Contraente/Assicurato di fronte alla Autorità Giudiziaria.
- Nel caso di richieste di risarcimento di entità superiore all'importo della franchigia frontale, l'Assicurato provvederà ad interessare la Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa l'integrale gestione del sinistro. Analogamente opererà l'Assicurato nei casi in cui l'entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una quantificazione del risarcimento, ed in tutti i casi di lesioni personali.

Nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se l'entità del danno rientri o meno nella franchigia, l'Assicurato assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato come di entità superiore all'importo della franchigia frontale o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, l'Assicurato, entro e non oltre 30 gg. dall'evento dannoso o dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'entità economica effettiva o richiesta per lo stesso, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione in suo possesso per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatrici nella misura del 7% (settepercento) del premio netto di polizza.

Si conviene tra le Parti che il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutta la durata dello stesso anche in presenza di cessazione per scadenza dell'incarico di brokeraggio intercorrente tra Broker e Contraente.

Il Contraente

La Società